



**Agenzia del
Territorio**



Ufficio provinciale di Modena

Fabbricati rurali e D.L. 201/2011

Modena, 14 novembre 2012

Pasquale Carafa

Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Modena

La “struttura” della sanzione conseguente all’inosservanza del termine temporale per l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’:

art. 13, comma 14-ter del decreto legge 201/2011

Art. 13, comma 14-ter del decreto legge 201/2011 :

“I fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 , **devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701”**

L' **ipotesi** del mancato rispetto dello specifico termine fissato con il decreto legge 201/2011 (30 nov. 2012) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative per:

“mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti d'imposta”

(tipologia di attività catastale sanzionabile)

(art. 28 R.D.L. 652/1939: ... debbono essere del pari dichiarati entro lo stesso termine i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta ...)

La sanzione deve essere irrogata nel rispetto delle **disposizioni generali** in materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, fissate da:

decreto legislativo 18 dic. 1997, n. 472

(decreto Presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 650)

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 :

Del decreto legislativo 472/1997 è fornita una dettagliata illustrazione (*con riferimento alle fattispecie catastali*) a mezzo della

Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2 / 2002

nel seguito sono illustrati alcuni aspetti fondamentali del dispositivo normativo, che hanno validità di carattere generale (e quindi riconducibili anche al particolare caso in esame).

decreto legislativo 472/1997 – art. 16, comma 1 :

“la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono”;

ne consegue che la competenza ad irrogare le sanzioni è degli Uffici che gestiscono il tributo o sono deputati al controllo degli adempimenti previsti dalla norma – nel caso di specie Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio

decreto Presidente della Repubblica 26 ott. 1972, n. 650 - art. 12:

“... l’inosservanza di tutti i termini temporali è contestabile immediatamente.”;

*pertanto, la norma prevede che si dia immediatamente luogo (cioè, al momento dell'accertamento dell'irregolarità) ai provvedimenti di irrogazione della sanzione, in quanto tale fattispecie non configura una **“irregolarità sanabile”** bensì l'omissione di un adempimento dovuto.*

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 :

decreto legislativo 472/1997 – *sistema di abbattimento dell'importo delle sanzioni :*

sono introdotte riduzioni dell'entità della sanzione edittale fondate sull'adempimento spontaneo, anche se tardivo, dell'obbligazione tributaria;

inoltre, sono stabilite riduzioni della sanzione irrogata, legate alla rinuncia a proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio, anche al fine di deflazionare il relativo contenzioso.

decreto legislativo 472/1997 – art 13 - Ravvedimento operoso :

*tale istituto trova applicazione allorquando il soggetto che sia incorso in una violazione della norma catastale **provvede spontaneamente e direttamente** a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissati dall'articolo in esame (**un anno**), beneficiando in tal modo di riduzioni delle sanzioni previste .*

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 :

decreto legislativo 472/1997 – art 13 - Ravvedimento operoso _ condizioni per l'applicabilità:

- *la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;*
- *il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori sul tributo, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno .*

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 :

decreto legislativo 472/1997 – art 16 - irrogazione delle sanzioni :

*Se non ricorrono i presupposti per il ricorso al ravvedimento operoso, l'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario, previsto dall' **art. 16 del decreto legislativo n. 472/97** (notifica dell'avviso di accertamento di violazione delle norme tributarie).*

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 :

decreto legislativo 472/1997 – art 16 _ comma 3 – adempimento spontaneo :

L'autore della violazione e i soggetti obbligati in solido, ricevuta la notifica dell'atto di contestazione di cui all'art 16, possono, entro sessanta giorni dalla notificazione, definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad una quota parte della sanzione irrogata (art. 16 - comma 3 -).

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 :

decreto legislativo 472/1997 – art. 7 - criteri di quantificazione della sanzione :

la sanzione edittale (definita da norma di legge) prevista per le diverse violazioni in materia catastale varia da un minimo ad un massimo;

nella determinazione della sanzione (da parte dell'ufficio accertatore) deve aversi riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché della sua personalità, desunta anche dall'esistenza di precedenti infrazioni e alle condizioni economiche e sociali .

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 :

decreto legislativo 472/1997 – art 3 _ comma 3 – favor rei :

qualora la sanzione prevista alla data in cui si è verificata la violazione risulti quantificata in modo diverso al momento dell'irrogazione, trova applicazione il principio del favor rei, ossia si applica la norma più favorevole al contribuente

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 :

decreto legislativo 472/1997 – *art. 20, comma 1 _ decadenza:*

l'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, vale a dire dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale


Importi minimo e massimo della sanzione:

con l'art. 2 comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – aumento degli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza e di destinazione (art. 28 e 20 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modifiche e integrazioni) – sono stati quadruplicati rispetto agli importi fissati con il comma 338 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (rispettivamente euro 258 e euro 2.066) ; pertanto:

La sanzione amministrativa connessa al d. l. 201/2011:

Importi edittali (minimo e massimo) della sanzione:

per la presentazione dell'atto di aggiornamento oltre il termine del 30 novembre 2012:



Istituto del “Ravvedimento operoso” – art 13 del DLgs 472/1997

comma 1:

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

... i rapporti di riduzione sono modificati dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, e sono in vigore dal 1 febbraio 2011

La sanzione amministrativa connessa al d. l. 201/2011:

Istituto del “Ravvedimento operoso”:

per la presentazione dell’atto di aggiornamento oltre il termine del 30 novembre 2012, ed entro il 30 novembre 2013:

1 dic. 2012

28 feb. 2013

01 mar. 2013

30 nov. 2013


riduzione ad **1/10**
del minimo edittale

riduzione ad **1/8**
del minimo edittale

La sanzione amministrativa connessa al d. l. 201/2011:

Istituto del “Ravvedimento operoso”:

per la presentazione dell’atto di aggiornamento oltre il termine del 30 novembre 2012, ed entro il 30 novembre 2013:



Istituto del “Ravvedimento operoso” – art 13 del DLgs 472/1997

comma 2:

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo, quando dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

il saggio di interesse legale **attualmente vigente**, definito con decreto del ministero dell’Economia e Finanze del 12 dic. 2011, è pari al **2,5 % annuo**

Tutti gli altri casi:

- *quando, in sede di presentazione dell'atto di aggiornamento, non viene richiesto il ravvedimento operoso, ovvero difettino le condizioni per l'applicabilità del ravvedimento operoso;*
- *quando la presentazione dell'atto di aggiornamento avviene oltre i termini per l'applicazione del ravvedimento operoso (oltre il 30 novembre 2013);*
- *quando i soggetti obbligati non abbiano presentato l'atto di aggiornamento catastale;*

in questi casi:

l'ufficio dovrà provvedere alla contestazione della violazione e alla irrogazione della correlata sanzione ai sensi dell' articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, notificando apposito atto (verbale di irrogazione della sanzione) ai soggetti inadempienti

Procedimento di irrogazione delle sanzioni – art 16 del DLgs 472/1997

l'Ufficio procede alla contestazione ed irrogazione della sanzione seguendo il procedimento ordinario, previsto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 472/97.

L'atto di contestazione deve, a pena di nullità, riportare:

- *l'indicazione dei fatti materiali attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate e i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità;*
- *l'indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.*

Procedimento di irrogazione delle sanzioni – art 16 del DLgs 472/1997

l'atto di contestazione deve, inoltre, contenere:

- *l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di **sessanta giorni** dalla sua notificazione, con l'indicazione dei **benefici in tal caso spettanti**:*

cioè, la riduzione della sanzione ad un terzo della misura indicata e comunque ad un importo non inferiore al terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;

... la riduzione ad 1/3 è stata modificata dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, ed è in vigore dal 1 febbraio 2011